

*La disciplina del whistleblowing: le novità introdotte dal D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019*

*Whistleblowing*: espressione inglese "To blow the whistle" (soffiare nel fischiello), che evoca l'immagine dell'arbitro o del poliziotto che richiama l'attenzione su un'azione non consentita.

*Whistleblower*: colui che effettua la segnalazione di un illecito di cui sia venuto a conoscenza sul luogo di lavoro

Lo scopo della normativa in questione, considerando la metafora, è quello di creare un ventaglio di tutele a favore del c.d. *whistleblower*.

Il D.Lgs 24/2023 detta una nuova disciplina in materia di Whistleblowing e amplia le tutele in caso di segnalazioni di violazioni di normative nazionali o dell'Unione Europea, estendendo l'ambito applicativo soggettivo e le procedure per preservare i soggetti segnalanti da possibili ritorsioni.

Le nuove norme entrano in vigore dal 17 dicembre 2023 per i soggetti che:

- ❖ hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- ❖ adottano modelli di organizzazione e gestione interna così come previsto dal D.Lgs. 231/2001, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

I soggetti destinatari della nuova disciplina dovranno predisporre un canale interno o esterno che garantisca adeguati standard di sicurezza per tutelare l'identità dei segnalanti, e conformi, quanto al trattamento dei dati alle norme in materia di trattamento dei dati personali.

Si segnala inoltre che il D.Lgs. n. 24/2023 prevede un quadro sanzionatorio integrativo delle altre eventuali conseguenze, di natura civilistica, lavoristica, amministrativa o penale in cui possono incorrere i responsabili delle violazioni accertate, introducendo sanzioni da 10.000 a 50.000 euro, la cui applicazione è demandata all'ANAC, sia nel caso in cui sono state commesse ritorsioni che quando la segnalazione sia stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o sono stati violati gli obblighi di riservatezza previsti.

Sanzioni da 500 a 2.500 euro sono previste invece per il segnalante che incorre nei reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Nell'ottica di offrire ai Clienti interessati pieno supporto dal punto di vista normativo e operativo, e a garanzia dell'anonimato e professionalità nella gestione dell'intero processo, COREAS STP sta attualmente predisponendo un canale *ad hoc* per la gestione della segnalazione di eventuali illeciti, nel pieno rispetto della nuova normativa Whistleblowing.

Si invitano i Clienti interessati a contattarci per definire le modalità operative e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

**COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365